

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7046 del 17/12/2024
Oggetto	PRATICA FC08T0042 - LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO DELL'ACQUA, IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE PRATICHE FC09T0086 E FC22T0027 - RICHIEDENTE: GES.CO S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7347 del 17/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO DELL'ACQUA, IN LOCALITÀ SAN VITTORE
IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE PRATICHE FC09T0086 E
FC22T0027 - RICHIEDENTE: GES.CO S.R.L. - PRATICA FC08T0042**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali rilasciate da Arpae a favore della Società GES.CO S.r.l. (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC):

- n. DET-AMB-2022-5183 del 10/10/2022, con scadenza al 31/12/2033, con cui è stata rilasciata la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Rio dell'Acqua per la parte terminale di **un manufatto di scarico acque meteoriche** (diam 125mm), identificata catastalmente al Foglio 161 mappale 1376/P del comune di Cesena, località San Vittore -

PRATICA FC22T0027;

- n. DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023, con scadenza al 31/12/2034 con cui è stato approvato il rinnovo con variante (nr 6) della concessione di aree demaniali sul Rio dell'Acqua, in località San Vittore - Comune di Cesena (FC) - Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P – **codice FC08T0042** - per occupazione con:

- **n.3 attraversamenti aerei** di cui
 - a) n. 1 pedonale di lunghezza pari a mt 10,00;
 - b) n.1 di lunghezza pari a mt. 64,40;
 - c) n. 1 costituito da rack impiantistico di lunghezza pari a 4,45 mt;
- **area tombinata di lunghezza complessiva pari a circa ml 516,50 e a complessivi**

2441 mq, tale area è identificata catastalmente al Foglio 161 parte mappale 1410, sez A del Comune di Cesena e fa parte del tracciato, idraulicamente dismesso del Rio dell'Acqua per il quale è in fase di perfezionamento la procedura di “sdemanializzazione” risultando già idraulicamente attivo il nuovo tracciato, autorizzato con parere del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente PC/2019/36287 del 10/07/2019;

○ **n. 5 scarichi di cui:**

- n. 1 con tubo in PVC diam. 200 mm
- n. 3 con tubo in cls del diam. 600 mm
- n. 1 con tubo di diam. 250 mm in sponda sinistra relativo allo scarico del depuratore;

Gli attraversamenti di cui al punto a) e b) e gli scarichi sopra descritti sono individuati al Fg. 161, fronte mappali 50-52-1052-1261-1272, sez A del Comune di Cesena mentre l'attraversamento di cui al punto c) sopra riportato è identificato catastalmente al F. 161 mappale 1410/parte di detto Comune;

- n. DET-AMB-2023-5956 del 14/11/2023, con scadenza al 31/12/2033, con cui è stato approvato il rinnovo senza modifiche e cambio titolarità della concessione per l'occupazione di area demaniale con un **manufatto di scarico per acque meteoriche** (diam 160mm) sul Rio Dell'Acqua in località S. Vittore nel comune di Cesena (FC) - risorsa ubicata al foglio 161 fronte mappale 1276 di detto comune – **PRATICA FC09T0086**;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 02/05/2024 con protocollo n. PG/2024/80154, integrata in data 15/05/2024 con protocollo PG/2024/88749 e in data 08/08/2024 con PG/2024/145499, con cui il rappresentante legale della Società GES.CO S.r.l. (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC), ha richiesto:

- variante (n.7) con regolarizzazione della concessione FC08T0042;
- l'accorpamento alla pratica FC08T0042 delle seguenti concessioni e relative risorse:

- pratica FC09T0086: n 1 manufatto di scarico per acque meteoriche diam 160 ubicato sul tratto dismesso del Rio dell'Acqua e oggetto di sdemanializzazione - risorsa ubicata al foglio 161 fronte mappale 1276 del Comune di Cesena (FC);

- pratica FC22T0027: n 1 manufatto di scarico acque meteoriche diam 125mm ubicato sul nuovo tratto del Rio dell'Acqua ed identificato catastalmente al Foglio 161 mappale 1376/P del comune di Cesena (FC);

e contestualmente ha presentato delega a favore dell'Ing. Patrizio Bernabini di Bagno di Romagna (FC)

pec: cober.tecnico@pec.it quale referente per i rapporti con Arpae - Demanio Idrico;

DATO ATTO che dalla documentazione presentata, si evince che:

- il progetto di variante è inerente ad una concessione demaniale vigente (FC08T0042) sul Rio dell'Acqua in località San Vittore in Comune di Cesena (FC) prevalentemente in un tratto già idraulicamente dismesso e oggetto di sdemanializzazione non ancora conclusa;
- l'opera di tombinamento nella fase di realizzazione ha subito lievi rettifiche rispetto al progetto che, in riferimento al sedime demaniale consistono in:
 - realizzazione di rete di raccolta acque chiare;
 - predisposizione di polifore elettriche;
 - realizzazione di un nuovo passaggio aereo destinato a rack impianti con una impronta con superficie di 3,80 mq;
 - chiusura del sottopasso esistente (già autorizzato nella occupazione del sedime demaniale per la porzione in elevazione) attraverso tamponamenti esterni del fabbricato esistente che andranno ad occupare una superficie minore di quella dell'elevazione, pertanto non incrementando la superficie impiegata;
 - nei locali che si andranno a realizzare con i tamponamenti è previsto l'ampliamento dello stabilimento produttivo adiacente destinato a "sala taglio polli";
- per le due pratiche oggetto di accorpamento (FC09T0086 e FC22T0027) non sono previste

variazioni né di aree né di opere e pertanto l'accorpamento è un semplice atto di semplificazione amministrativa;

DATO ATTO che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, ha rilasciato:

- parere di sdemanializzazione del nuovo tracciato ai fini idraulici con Prot. PC/2021/0019431 del 07/04/2021, registrato al protocollo Arpae PG/2021/53721 del 07/04/2021;
- Nulla Osta Idraulico per la pratica FC22T0027 con determinazione dirigenziale n. 3269 del 16/09/2022, registrato al protocollo Arpae PG/2022/153596 del 20/09/2022;
- Nulla Osta Idraulico per la pratica FC08T0042 con determinazione dirigenziale n. 754 del 03/03/2023, registrato al protocollo Arpae PG/2023/41705 del 08/03/2023;
- Nulla Osta Idraulico per la pratica FC09T0086 con determinazione dirigenziale n. 915 del 14/03/2023, registrato al protocollo Arpae PG/2023/49860 del 21/03/2023;
- Nulla Osta Idraulico, richiesto con nostra nota del 14/05/2024 PG/2024/88496, relativo alla variante (nr 7) con unificazione pratiche, con nota Prot. 30/09/2024.0064629.U del 30/09/2024, registrata al protocollo Arpae PG/2024/175722;

DATO ATTO altresì:

- che non si è proceduto alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. in quanto l'istanza di variante con regolarizzazione non incrementa la superficie demaniale già occupata e che per le due pratiche oggetto di accorpamento (FC09T0086 e FC22T0027) non sono previste variazioni né di aree né di opere trattandosi di un semplice atto di semplificazione amministrativa;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;

- che il richiedente ha versato l'importo di € **13.000,46** in data 30/10/2024 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo dal 05/04/2023 al 01/05/2024 **e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;**

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta GES.CO S.r.l., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 29/08/2024, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG_Ingresso_0069842_20240829;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2024/213311 del 25/11/2024 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti della Ditta GES.CO S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto sottoposti a verifica antimafia;
- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/197091 del 30/10/2024;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 23/04/2024,

quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- ha versato, ai sensi ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 e dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, un deposito cauzionale complessivo pari a €3.288,37 così suddiviso:
 - per il procedimento FC09T0086 un importo pari a €300.00 versato in data 05/05/2010 dal concessionario titolare della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6763 del 25/06/2010 e lasciato a favore di GES.CO Srl in occasione del cambio di titolarità rilasciato con determinazione Arpae nr DET-AMB-2023-5956 del 14/11/2023;
 - per il procedimento FC22T0027 un importo pari a €250.00 versato in data 29/09/2023;
 - per il procedimento FC08T0042 un importo pari a €6.728,71 in data 15/03/2010 con bollettino postale nr 27/058 e, a seguito di varianti approvate, nel 2021 con mandato RER n 6924 del 12.03.2021 sono stati restituiti €2.156,18, nel 2023 a seguito di ricalcolo canone dovuto al rinnovo con variante è stato dato mandato alla Regione Emilia-Romagna di restituire l'importo di €1.834,16 portando quindi l'ammontare complessivo del deposito versato a garanzia della concessione FC08T0042 a €2.738,37;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni previsti per tutte e tre le concessioni di cui in premessa;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante con regolarizzazione della concessione FC08T0042 e le due pratiche oggetto di accorpamento (FC09T0086 e FC22T0027), si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone 2024** e ad assoggettarlo all'aggiornamento dei criteri di calcolo dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo così determinato è pari ad €9.145,71;**
- ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004 il deposito cauzionale risultante dall'unificazione delle

pratiche di cui sopra ammontante a complessivi €3.288,37, **deve essere adeguato alla luce del nuovo canone;**

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente:

- ha versato **€5.857,34** in data 30/10/2024 ad integrazione del deposito cauzionale già versato come sopra riportato pari a €3.288,37;
- ha versato **€4.052,91** in data 30/10/2024 quale integrazione al canone anno in corso (dal 02/05/2024 al 31/12/2024);

RITENUTO:

- di poter accogliere le richieste, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter accorpare le concessioni FC09T0086 e FC22T0027 nella concessione FC08T0042 che andrà a comprendere fra le sue risorse:
 - n 1 manufatto di scarico per acque meteoriche diam 160 ubicato sul tratto dismesso del Rio dell'Acqua e oggetto di sdemanializzazione - risorsa ubicata al foglio 161 fronte mappale 1276 del Comune di Cesena (FC) (ex FC09T0086);
 - n 1 manufatto di scarico acque meteoriche diam 125mm ubicato sul nuovo tratto del Rio dell'Acqua ed identificato catastalmente al Foglio 161 mappale 1376/parte del comune di Cesena (FC) (ex FC22T0027);
- di poter rilasciare la variante (nr 7) con regolarizzazione della concessione FC08T0042 così come richiesto in premessa;
- di confermare la scadenza della concessione codice FC08T0042 al 31/12/2034;

DATO ATTO che, per quanto sopra, l'occupazione di area demaniale viene riassunta come di seguito indicato:

a) per quanto riguarda il tratto dismesso del Rio dell'Acqua e oggetto di sdemanializzazione:

- n. 3 attraversamenti (n. 1 10 mt, 1 e n. 2 rack impiantistici mt 4,45+ mt 5,65)
- area tombinata per complessivi ml 516,50 e mq 2441 (di cui un singolo tubo diam 800 per la lunghezza di 130,90 m e un doppio tubo diam 800 per 342,60 m);
- edificio sala taglio polli mq 390,98 x n 3 piani (realizzato mediante tamponamento alla base dell'attraversamento aereo mt 64,40);
- n 14 allacci (n 3 diam 400 + n 2 diam 600 + n 2 diam 200 + n 2 diam 250 + n 1 diam 350 + n 1 diam 160 (ex FC09T0086) + n 1 diam 800 + n 2 diam 315);
- n 11 pali illuminazione;
- n 2 tubazioni in PVC: 1 diam 315 x mt 115,19 e 1 diam 200 x mt 126,18;
- n 3 tubazioni in PVC per la raccolta delle acque nere: n 1 diam 200 x mt 313,39 – n 1 diam 250 x mt 4,53 – n 1 diam 315 x mt 69,60;
- n 7 tubazioni impianto elettrico: n 2 diam 160 x mt 320 – n 1 diam 100 x mt 63,10 – n 3 diam 32 x mt 4,51 – n 1 diam 80 x mt 19,66;
- n 31 caditoie e n 45 pozzetti di ispezione;

b) per quanto riguarda il nuovo tratto del Rio dell'Acqua:

- n 3 scarichi: n 2 diam 800 + n 1 diam 125mm (ex FC22T0027);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a GES.CO S.r.l. (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena

(FC), la variante (nr 7) con regolarizzazione alla concessione n. DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023, **codice FC08T0042** ed accorpamento nella stessa delle risorse di cui alle pratiche FC09T0086 e FC22T0027 per l'occupazione complessiva di aree demaniali sul Rio dell'Acqua, in località San Vittore - Comune di Cesena (FC) - Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P-1276-1376/P come segue:

a) per quanto riguarda il tratto dismesso del Rio dell'Acqua e oggetto di sdemanializzazione:

- n. 3 attraversamenti (n. 1 10 mt, 1 e n. 2 rack impiantistici mt 4,45+ mt 5,65)
- area tombinata per complessivi ml 516,50 e mq 2441 (di cui un singolo tubo diam 800 per la lunghezza di 130,90 m e un doppio tubo diam 800 per 342,60 m);
- edificio sala taglio polli mq 390,98 x n 3 piani (realizzato mediante tamponamento alla base dell'attraversamento aereo mt 64,40);
- n 14 allacci (n 3 diam 400 + n 2 diam 600 + n 2 diam 200 + n 2 diam 250 + n 1 diam 350 + n 1 diam 160 (ex FC09T0086) + n 1 diam 800 + n 2 diam 315);
- n 11 pali illuminazione;
- n 2 tubazioni in PVC: 1 diam 315 x mt 115,19 e 1 diam 200 x mt 126,18;
- n 3 tubazioni in PVC per la raccolta delle acque nere: n 1 diam 200 x mt 313,39 – n 1 diam 250 x mt 4,53 – n 1 diam 315 x mt 69,60;
- n 7 tubazioni impianto elettrico: n 2 diam 160 x mt 320 – n 1 diam 100 x mt 63,10 – n 3 diam 32 x mt 4,51 – n 1 diam 80 x mt 19,66;
- n 31 caditoie e n 45 pozzetti di ispezione;

b) per quanto riguarda il nuovo tratto del Rio dell'Acqua:

- n 3 scarichi: n 2 diam 800 + n 1 diam 125mm (ex FC22T0027);

L'occupazione complessiva è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare la data di scadenza della concessione stabilita dalla DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023 al **31/12/2034**;
3. di archiviare i procedimenti FC09T0086 e FC22T0027 e di dare atto che le relative risorse terreni nel Visore Cartografico GenioWeb di ARPAE vengono accorpate alla concessione FC08T0042;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare **annulla e sostituisce** il disciplinare approvato con la DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nei Nulla Osta Idraulici di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n. 3269 del 16/09/2022, registrato al protocollo Arpae PG/2022/153596 del 20/09/2022 (ex FC22T0027), n. 754 del 03/03/2023, registrato al protocollo Arpae PG/2023/41705 del 08/03/2023 (FC08T0042), n. 915 del 14/03/2023, registrato al protocollo Arpae PG/2023/49860 del 21/03/2023 (ex FC09T0086) e alla nota Prot. 30/09/2024.0064629.U del 30/09/2024, registrata al protocollo Arpae PG/2024/175722, relativa alla variante e accorpamento di cui all'oggetto, rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13,;
6. di confermare quanto stabilito nell'atto di rilascio concessione FC08T0042 approvato con DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023;
7. di fissare il deposito cauzionale in **€9.145,71** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
8. di stabilire che il nuovo canone annuo solare è pari a **€9.145,71** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
9. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa

- Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 13. si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.
 14. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 15. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 16. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it per quanto di loro competenza;
 17. che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli

artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

18. che deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione di cui sopra;
19. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
20. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
21. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC08T0042** intestata a GES.CO S.r.l. (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC). Tale disciplinare annulla e sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali sul Rio dell'Acqua, in località San Vittore - Comune di Cesena (FC) - Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P-1276-1376/P ad uso scarichi, attraversamenti, tombinature, polifere elettriche, edifici ed è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è stabilita dalla DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023 fino al **31/12/2034**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone complessivo di **€9.145,71** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€.9.145,71**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della

concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene,

alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti nulla osta idraulici, rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- determinazione dirigenziale n. 3269 del 16/09/2022 (ex FC22T0027), registrata al protocollo Arpae PG/2022/153596 del 20/09/2022:

"Omissis ..

- 2. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di recepimento di ARPAE del presente provvedimento, mentre la durata del presente nulla-osta idraulico per l'utilizzo dello scarico in progetto è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- 3. é onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa e/o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 4. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici, comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente;*

5. gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE).

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di

Bollettini di vigilanza/allerta nel sito “Allerta Meteo Emilia Romagna”

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-ebollettini>, sarà cura del richiedente

consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*
- 7. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.Omissis”.*

- determinazione dirigenziale n. 754 del 03/03/2023 (FC08T0042), registrata al protocollo Arpae PG/2023/41705 del 08/03/2024:

“Omissis ..

- 1. di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta alla nota con cui l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE ha richiesto il parere idraulico di competenza finalizzato al rinnovo con variante di concessione di un'area del demanio idrico del Rio dell'Acqua, in località San Vittore del Comune di Cesena (FC), Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P per occupazione con 5 scarichi, 3*

*attraversamenti e 3 tratti tombinati per una lunghezza complessiva di 516,50 m, come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con prot. n. PG/2022/196110 del 29/11/2022 acquisita al prot. n. 29/11/2022.0064673.E, integrato con nota PG/2022/206251 del 16/12/2022 acquisita al prot. 19/12/2022.0069213.E, pratica **FC08T0042**, nello specifico rappresentata dall'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e di condizionarlo alle **prescrizioni** indicate nei punti seguenti;*

- 2. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- 3. é onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 4. é onere del concessionario la manutenzione e pulizia di ogni manufatto che occupa il demanio idrico e delle aree limitrofe.*

CONDIZIONI GENERALI

- 5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*

7. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
8. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
9. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*
10. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale*

o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.

...omissis”;

- determinazione dirigenziale n. 915 del 14/03/2022 (ex FC09T0086), registrata al protocollo Arpae PG/2023/49860 del 21/03/2023:

“Omissis ..

- 1. di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta al rinnovo di concessione di un'area del demanio idrico del Rio dell'Acqua, in località San Vittore del Comune di Cesena (FC), Sez. A - Foglio 161 Fronte mappale 1276, per occupazione con scarico acque meteoriche - diametro 125 mm munita di ventola a clapet montata entro pozzetto d'ispezione in cls, così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con prot. n. 115269/2022 del 12/07/2022 acquisita al protocollo 12/07/2022.0036693.E prot. 15/11/2022.00173.U e prot. 24/01/2023.0003330.E, pratica FC09T0086, e nello specifico rappresentata dall'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e di condizionarlo alle **prescrizioni** indicate nei punti seguenti;*
- 2. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- 3. é onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 4. é onere del concessionario la manutenzione del manufatto di scarico compresa la valvola a*

clapet di non ritorno antiriflusso.

CONDIZIONI GENERALI

- 5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- 7. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- 8. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia*

(ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

10. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*

11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.*

...omissis”;

- nota Prot. 30/09/2024.0064629.U del 30/09/2024, registrata al protocollo Arpae PG/2024/175722 del 30/09/2024:

“Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi, NULLAOSTA IDRAULICO alla concessione relativa alla variante alla concessione della pratica FC08T0042 di aree demaniali che insistono in parte sul tratto dismesso e in parte su nuovo tratto del Rio dell'Acqua, in località San Vittore in Comune di Cesena (FC) e relativa alla richiesta di unificazione con le pratiche FC09T0086 e FC22T0027 come rappresentata nell'elaborato cartografico allegato.

Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio

concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015, ed è subordinato all'osservanza delle Prescrizioni e Condizioni Generali dei propri atti ancora vigenti e sopra richiamati: DD 3269/2022 del 16/09/2022, DD 754/2023 del 03/03/2023 e DD 915/2023 del 14/03/2023.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente

...omissis”;

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione

dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità di canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.